



**D.Lgs 42 /2004**

**Aspetti applicativi e criticità  
nei rapporti MIBACT ed Enti territoriali**

**DOCUMENTO**  
**Dossier**

**ANCI - REGIONE UMBRIA**  
**Rete delle professioni**

## Premessa

Sono pervenute numerose segnalazioni da parte di amministrazioni pubbliche, professionisti, imprese e cittadini circa la situazione che si è venuta a creare a seguito del nuovo assetto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e segnatamente della sua organizzazione periferica, che ha portato ad una completa rotazione delle figure dirigenziali. Tale situazione ha determinato uno stallo pressoché totale in tutta una serie di procedimenti amministrativi che interessano tutto il territorio regionale finalizzati al rilascio di autorizzazioni e pareri in materia paesaggistica e su beni vincolati anche in relazione a progetti che erano stati precedentemente autorizzati o sui quali era stata raggiunta un'intesa. Sono state inoltre avviate procedure di apposizione di vincolo paesaggistico su aree di grande estensione che hanno introdotto pesantissime limitazioni, financo al normale svolgimento dell'attività agricola, e impartito disposizioni generiche e prive di motivazioni in palese difformità dalle norme nazionali e regionali vigenti.

Si tratta di comportamenti e atteggiamenti senza precedenti che intaccano il positivo rapporto costruito nel tempo tra gli enti territoriali della nostra Regione e le amministrazioni dello Stato preposte alla tutela del patrimonio storico, ambientale e paesaggistico e che, come chiunque può constatare, ha permesso di preservare la gran parte del territorio della nostra regione in modo di gran lunga più efficace di quanto sia accaduto in altre parti del paese. Si ricorda al riguardo che la Regione Umbria presenta un tasso di abusivismo del 6 x 1000, il più basso delle regioni a statuto ordinario, che testimonia l'attenzione che l'intera comunità regionale, e cioè l'insieme delle istituzioni locali, delle imprese, del mondo delle professioni ma anche dell'associazionismo e dei cittadini, ha posto nei confronti del proprio territorio e della sua storia.

Si ritiene peraltro di dover rappresentare che l'insieme dei dinieghi e dei procedimenti autorizzativi non conclusi nei termini ordinari agisce su un parco progetti già approvato e finanziato che mobilita investimenti stimati in oltre 100/120 milioni di Euro, molti dei quali cofinanziati dall'Unione Europea. Tale situazione assume particolare gravità in considerazione del fatto che i progetti che beneficiano di fondi comunitari della programmazione 2007-2013 e di quella in corso 2014-2020, sono assoggettati a tempi e modalità di rendicontazione che, ove non rispettati, comportano la perdita del finanziamento. Oltre a ciò, situazioni di incertezza e di particolare farraginosità rappresentano un forte deterrente all'investimento per le imprese che intendono programmare il proprio sviluppo o per quelle che si accingono a valutare il vantaggio competitivo del sistema produttivo umbro per avviare nuove progettualità.

E' necessario altresì rimarcare come in tempi di forte contrazione degli investimenti e di grave caduta dell'occupazione nel settore delle costruzioni, tali risorse pubbliche disponibili e il potenziale privato rappresentano opportunità di sostegno all'economia locale e pertanto, comportamenti che concorrono all'accentuazione di siffatte criticità, appaiono quantomeno in distonia con il comune impegno delle istituzioni locali e nazionali di fronte alla crisi economica e sociale.

In questo contesto occorre segnalare - tra gli altri - il caso del PIR di Spina che ha per oggetto la riabilitazione/recupero degli immobili dell'omonimo borgo. Trattasi di un programma di intervento finanziato dallo Stato e dalla Regione a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio di Marsciano nel 2009. Per effetto dell'intervenuto avvio del procedimento di vincolo in una vasta area denominata "Contado di Porta Eburnea" in virtù del quale risultano immediatamente cogenti le misure di salvaguardia, il PIR di Spina e tutte le pratiche edilizie per la ricostruzione sono interessate da questo vincolo e quindi sottoposte al procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Ciò determina la rimessa in discussione di scelte progettuali già precedentemente definite con la Soprintendenza - anche nelle situazioni in cui ciò non era strettamente richiesto - con conseguente allungamento dei tempi e l'incremento dei costi per gli stessi interventi concordati i quali, giova rilevarlo, non producono praticamente alcun impatto sul paesaggio. L'insieme dei comportamenti tenuti dall'amministrazione locale del MIBAC, appare quantomeno irrispettoso nei confronti di Regione e Comuni - oltretutto di imprese, professionisti e della stessa Istituzione preposta alla tutela - che con l'esperienza della ricostruzione post sisma 1997 hanno dimostrato di possedere competenze tecniche, capacità di condivisione delle scelte che hanno reso possibili risultati di grande qualità riconosciuti unanimemente a livello nazionale.

Il confronto che si è sviluppato tra le amministrazioni territoriali, le imprese e il sistema delle professioni ha sottolineato in senso negativo i difficili e talora inesistenti rapporti tra gli organi deputati alla tutela con l'insieme dei predetti soggetti istituzionali, evidenziando invece un'ampia disponibilità e attenzione da parte della stessa amministrazione verso soggetti pregiudizievole in contrasto con le istituzioni e scarsamente rappresentativi dell'umore delle comunità locali. Si sottolinea che tale comportamento produce un grave danno alle istituzioni nel suo complesso, alla loro credibilità e alla loro immagine. E' altresì emerso con forza e preoccupazione come il semplice e fisiologico avvicendamento dei responsabili degli organi decentrati preposti alla tutela, determini quasi sempre una marcata differenziazione nei comportamenti amministrativi, denunciando in ciò la mancanza di regole certe e protocolli validi in ogni circostanza e verso tutti gli interlocutori atti a garantire fondamentali diritti costituzionali.

E' stato altresì ribadito e sottolineato a tale riguardo che la cooperazione tra le istituzioni è essenziale ai fini del loro buon funzionamento e che il dovere di leale cooperazione costituisce principio generale del diritto. Peraltro, la Carta Costituzionale stabilisce che è compito della Repubblica "tutelare il paesaggio e il patrimonio artistico della Nazione" - art. 9, comma 2 - e che "la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato" - art. 114. **A tali diritti/doveri gli Enti Territoriali della Regione Umbria non intendono rinunciare rivendicando con forza che è anche loro competenza tutelare e valorizzare il patrimonio culturale, storico e paesaggistico della Nazione.** A tale proposito, giova ancora una volta rimarcare come lo stesso contenuto della Convenzione Europea del Paesaggio propone una strategia che, nell'individuare nel paesaggio stesso una risorsa favorevole all'attività economica, non si limita banalmente all'affermazione e alla mera conservazione di valori estetici, ma afferma un approccio nuovo e originale che persegue l'obiettivo della qualità di vita e del benessere delle popolazioni. E' pertanto di fondamentale importanza e urgenza ricercare tutte le intese possibili

per garantire le corrette azioni volte alla tutela e alla valorizzazione dei predetti beni in un contesto di regole e tempi certi sottraendole a comportamenti marcatamente discrezionali e atipici, garantendo altresì il principio di continuità dei procedimenti amministrativi.

Il dossier in forma di schedatura che segue, illustra alcuni dei casi più eclatanti che testimoniano le criticità che abbiamo inteso rappresentare. Tali casi si riferiscono alle sole situazioni di cui siamo venuti direttamente a conoscenza che hanno per oggetto progetti o programmi di iniziativa pubblica e non sono perciò ricomprese identiche criticità che interessano i privati, presumibilmente di gran lunga più numerose. Nelle schede vengono sinteticamente riassunti i caratteri essenziali degli interventi, gli effetti che si stanno producendo negli obiettivi fissati dalla programmazione regionale, con particolare riferimento a quella comunitaria, i riflessi di ordine socio-economico indotti sulla ricostruzione post sisma e le conseguenze prodotte nei confronti dell'attuazione di norme nazionali e regionali vigenti con provvedimenti o disposizioni che in taluni casi esulano la stessa competenza istituzionale dell'organo preposto alla tutela.

**Regione Umbria  
Anci Umbria  
Rete delle Professioni**

# Comune di MARSCIANO

Giugno 2015

MATERIA PAESAGGISTICA.  
RAPPORTI MIBACT – REGIONE UMBRIA - COMUNI

## RAPPRESENTAZIONE DELLA PROBLEMATICAZIONE DA PARTE DEL COMUNE

Il nuovo atteggiamento della Soprintendenza sta generando ritardi e molteplici disagi per la ricostruzione post sisma 2009 ed in particolare per l'attuazione del Programma Integrato di recupero del Borgo di Spina. Tale programma, finanziato con fondi pubblici per circa 10 milioni di euro è giunto alla fase di progettazione esecutiva. La progettazione così come i lavori, sono gestiti da 4 consorzi (UMI) costituiti dai proprietari degli immobili da ricostruire. Tutti e quattro i Consorzi hanno ricevuto in questi ultimi giorni un preavviso di diniego da parte del Soprintendente Gizzi basato su motivazioni che in larga parte sconfessano un precedente parere emesso dalla Soprintendenza stessa a proposito delle modalità progettuali individuate per il consolidamento strutturale, la cui valutazione peraltro compete non tanto alla soprintendenza ma al Servizio Controllo Costruzioni della Provincia di Perugia.

Occorre sottolineare come i progetti del PIR di Spina devono, secondo il dettato delle normative antisismiche e di quelle che regolano la ricostruzione Marscianese, raggiungere un livello di miglioramento sismico del 60% e che quindi le scelte progettuali tengono conto di questo obbligo.

Tali opzioni non hanno alcun impatto paesaggistico ed estetico degli immobili e ciò rende il parere della Soprintendenza invasivo di aspetti che esulano dal proprio precipuo mandato; tutto ciò è reso ancora più grave dal fatto che in almeno due incontri con i progettisti incaricati erano state concertate modalità di collaborazione e condivisione tra Soprintendenza, Comune di Marsciano e Consorzi privati che poi sono state smentite

	<p>dall'emissione di tali pareri. Quello che si sta generando a seguito di tali atteggiamenti è un ritardo che ha rigettato nell'incertezza le decine e decine di famiglie che stavano aspettando l'ormai imminente avvio dei lavori per poter rientrare nelle proprie abitazioni con il rischio che gli interventi che sembrano essere richiesti, non aggiungendo nulla sul piano di sicurezza antisismica, possano tuttavia comportare un aumento dei costi degli interventi di ricostruzione.</p> <p>Oltre al PIR di Spina stanno incorrendo in pareri negativi da parte della Soprintendenza anche edifici oggetto di ricostruzione pesante posti al di fuori dell'area del PIR ma ricadenti all'interno della zona sottoposta a vincolo Paesaggistico. E' inutile sottolineare come tali atteggiamenti iperburocratici, dirigistici e noncuranti delle conseguenze stiano provocando sconcerto e rabbia tra i cittadini interessati e nell'intera comunità.</p>
	<p><b>Ulteriore problematica sollevata dal Comune è relativa al provvedimento di tutela paesaggistica emanato dal Ministero su proposta della Soprintendenza</b>, (vincolo denominato <i>Contado di porta Eburnea</i>) che riguarda prevalentemente il territorio del Comune di Marsciano, attualmente in corso di pubblicazione all'albo pretorio comunale, che dal 09/06/2015 ha reso obbligatoria la richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Dlgs 42/2004 per tutti gli interventi di modifica dello stato dei luoghi, nell'area di interesse.</p> <p><b>Le maggiori criticità sono costituite dalla disciplina d'uso allegata al provvedimento</b>, che di fatto impedisce quasi del tutto l'edificazione nel territorio, anche relativamente agli impianti tecnologici di pubblica utilità.</p> <p>La <b>notevole estensione del vincolo (circa 58 Km<sup>2</sup>)</b> comporta inevitabilmente un aggravio burocratico amministrativo a carico del Comune, oltre che economico per il cittadino.</p> <p>L'eccessiva corposità e complessità della disciplina ne rende difficile la lettura e quindi l'applicazione da parte del Comune.</p> <p><b>Il territorio viene normato paesaggisticamente sulla base dello zoning urbanistico del P.R.G. comunale.</b> Questo contraddice anni di lavoro del Comitato Tecnico per la formazione del P.P.R. in cui si è convenuto che il riconoscimento delle tipologie paesaggistiche sul territorio fosse effettuato sulla base di criteri specificatamente paesaggistici, non riferiti alla</p>

	<p>classificazione delle aree effettuata dal P.R.G.</p> <p>La disciplina del vincolo si sovrappone pertanto sostituendosi a quella del P.R.G.</p>
	<p><b>RAPPRESENTAZIONE DELLA PROBLEMATICAZIONE DA PARTE DEL COMUNE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- E' assurdo che un decreto per quanto perfetto possa essere dichiarato immodificabile inoltre vincola unilateralmente il piano paesaggistico, infatti all'articolo 1 è espressamente indicato : " ...essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o di revisione di tale piano";</li> <li>- Non si tratta di un'area omogenea ma di una zona molto variegata nella quale sono presenti paesaggi molto diversi tra di loro basti pensare che il PTCP individua (solo nel Comune di Marciano – parte interessata dal vincolo) ben 10 diverse unità di Paesaggio. Ciò dimostra che la zona non può essere trattata tutta alla stessa maniera in quanto previsioni necessarie per un ambito possono essere non idonee per aree limitrofe, o addirittura dannose per zone poste a distanze di quasi 20 Km. Un intervento di queste dimensioni non può essere oggetto di un decreto di vincolo ma deve essere valutato nelle sue diversità attraverso un piano Paesistico che appunto la Regione sta redigendo;</li> <li>- Non si comprende bene l'articolo 4, in particolare l'ultimo comma, sembrerebbe che tutte le aree individuate nell'analisi di intervisibilità e negli altri studi citati non siano trasformabili. Se così fosse, ci troveremo davanti ad un vincolo che intende vietare qualsiasi tipo di trasformazione di quasi tutto il territorio interessato; infatti sovrapponendo le varie aree evidenziate per visibilità rispetto ai fulcri principali il territorio è quasi interamente coperto. Se così fosse, non si tratterebbe di un vincolo di tutela ma di un vero e proprio vincolo di inedificabilità assoluta;</li> <li>- Il 1° e 2° comma dell'articolo 6 escludono la possibilità di urbanizzare, lottizzare, modificare l'assetto morfologico del suolo e ridurre la</li> </ul>

	<p>superficie agricola. La norma impedisce qualsiasi modifica futura del perimetro delle Frazioni interessate in quanto gioco forza qualsiasi modifica in ampliamento, anche minimo dei PRG, comporta una riduzione dell'area agricola. In tutte le Frazioni sarebbe impossibile prevedere nuove costruzioni oltre a quelle già previste dal Piano vigente;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il 3° comma dell'art. 6 prevede una adeguata fascia di protezione con schermature arboree per le nuove costruzioni nelle zone edificabili previste dal PRG. E' una norma troppo aleatoria e di interpretazioni contrastanti – Quale deve essere la profondità della fascia? La fascia deve essere prevista nel lotto edificabile o nella limitrofa zona agricola? Quali le essenze da mettere a dimora? Quali le dimensioni delle alberature al momento della piantumazione? Chi controlla l'effettivo rispetto della prescrizione ? Quali sono le sanzioni applicabili in caso di inadempienza ?</li> <li>- Il comma 4 dell'articolo 6 è molto restrittivo rispetto a quanto indicato nella Legge Regionale 1/2015. L'eccessiva limitazione rispetto alla possibilità di realizzare annessi necessari all'attività agricola potrebbe portare ad un ulteriore abbandono delle aree con le prevedibili conseguenze. I 40 mq/ha previsti dalla Legge Regionale sono già molto limitativi e spesso non sufficienti per le attuali attività tanto è vero che la stessa legge consente deroghe per particolari coltivazioni fino a 100 mq /ha. La proposta del vincolo di 16 mq ad ha è assolutamente inadeguata (un'azienda di 5 ha può costruire annessi per 80 mq al netto degli esistenti ). Lo stesso comma inoltre inventa un nuovo titolo edilizio a tempo non previsto nella normativa vigente. Il Comma 6 è assolutamente inapplicabile e fungerebbe da ulteriore deterrente allo sviluppo delle attività in quanto per il semplice cambio dell'attività del proprietario del fondo, che magari oltre alla agricola inizia a svolgere altra attività, dovrebbe essere demolito con notevole perdita di denaro – Nessuno costruirebbe un immobile che deve essere utilizzato per sempre per un solo scopo – si avrebbe un proliferare di costruzione posticce di scarso valore necessarie magari per le varie attività con effetto contrario alla proposta di vincolo. Se una costruzione è ammissibile perché non deturpa o danneggia un'area il semplice cambio d'uso senza opere non può essere motivo per la demolizione. Inoltre chi dovrebbe controllare, come si accerta l'eventuale cambio di attività del proprietario o la vendita del fondo o di parte di esso?</li> <li>- Il comma 5 dell'art. 6 è in contrasto con la Legge Regionale 1/2015 in quanto consente aggiunte funzionali solo in continuità o a completamento di edifici esistenti indicando un parametro diverso 10% dell'esistente senza tener conto delle previsioni della L.R. e limitando fortemente le possibilità di recupero dell'esistente.</li> <li>- Il comma 8 dell'art. 6 oltre a contrastare con le previsioni del RR 7/2011 di fatto impedisce la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare appare illogico e dannoso per l'ambiente impedire la realizzazione di impianti fotovoltaici sulla copertura degli edifici specialmente sui numerosi allevamenti esistenti;</li> <li>- Il comma 13 impedisce la realizzazione di impianti di depurazione che servono più Frazioni in contrasto con le previsioni comunali di un unico impianto nella zona nord;</li> <li>- Il 1° comma dell'articolo 7 è molto più restrittivo della norma generale dettata dal D. lgs 42/2004, di fatto impedisce qualsiasi trasformazione per una fascia di 150 ml di distanza dai corsi d'acqua;</li> </ul>
--	--



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'articolo 8 e 9 di fatto impediscono qualsiasi attività di ampliamento e nuova realizzazione di edifici posti nei pressi dei centri storici. Si tratta di zone B di completamento che sono state individuate e normate dai PRG i quali specificano le cubature e le altezze massime realizzabili, chiaramente i piani sono stati redatti tenendo conto della vicinanza con il centro storico e quindi le previsioni dovrebbero essere coerenti e corrette in quanto valutate dagli organi preposti alla approvazione dei PRG – compresa la Soprintendenza;</li> <li>- L'art. 9 impedisce di fatto le costruzioni di cui parla in quanto chiaramente qualsiasi ampliamento o nuova costruzione limita ulteriormente le visuali, ciò almeno da alcuni punti di vista della zona in quanto i centri storici, generalmente sono siti nelle parti più alte dei paesi e presentano gli immobili di maggiore altezza quindi visibili da quasi tutta l'area circostante;</li> <li>- L'articolo 10 di fatto impedisce la realizzazione di impianti produttivi in tutta l'area ;</li> <li>- Il comma 3 dell'articolo 15 prevede che le visuali dalla S.P. 344 (settevalli) debbono rimanere libere pertanto tutti i terreni visibili da tale arteria sono da ritenersi inedificabili e non trasformabili neppure con la piantumazione di alberature che poi sono richieste per schermare gli immobili esistenti;</li> <li>- L'articolo 15 per come è strutturato il territorio di fatto impedisce qualsiasi edificazione. La limitazione dell'altezza massima contrasta con i PRG vigenti e regolarmente approvati , in particolare la previsione di ml. 5,70 è molto strana e non motivata in quanto consente edifici di un solo piano al massimo con mansarda;</li> <li>- Aumento esponenziale delle autorizzazioni paesaggistiche in quanto qualsiasi intervento edilizio ne è soggetto, compreso quelle per le quali ancora non è stato rilasciato il titolo abilitativo, con l'esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro conservativo purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. La manutenzione straordinaria si differenzia da quella ordinaria proprio per la modifica dell'aspetto esteriore (qualsiasi intervento sui prospetti e sulle coperture) e per la qualità dei materiali (es. da infissi in legno ad infissi in alluminio) mentre il restauro conservativo ricomprende anche la modifica delle aperture esterne quindi, in entrambi i casi, <u>è praticamente sempre necessaria l'autorizzazione paesaggistica</u>, anche se semplificata come previsto dal DPR 139/2010.</li> <li>- Tutte le opere pertinenziali (pavimentazioni e finiture degli spazi esterni, elementi di arredo urbano, serre e tunnel, tende , pergolati e gazebo, recinzioni, impianti sportivi e ricreativi all'aperto ecc.) che praticamente sono realizzabili senza titolo abilitativo, sono soggette ad autorizzazione paesaggistica – semplificata o ordinaria in relazione alle dimensioni.</li> <li>- Sanatorie di interventi edilizi che prevedono aumenti di superfici e volumi non sono rilasciabili e quindi soggetti a demolizione ed a sanzione penale</li> </ul>

# Comune di PERUGIA

Luglio 2015	MATERIA PAESAGGISTICA. RAPPORTI MIBACT –REGIONE UMBRIA - COMUNI
	<p>DESCRIZIONE DELLA PROBLEMATICHE E CONTRADDITTORIETA'</p> <p>Progetti che rivestono un valore strategico per il futuro sviluppo di Perugia hanno necessità di un comune impegno e di una <b>cooperazione essenziale tra istituzioni</b> affinché si ricerchi qualità nei progetti urbanistici ed edilizi, qualità nella loro realizzazioni e rispetto di una tempistiche legata alle risorse finanziarie che ne rendono possibile la fattibilità.</p> <p><b>Corrette azioni di tutela</b> negli interventi di trasformazioni in parti del tessuto storico e architettonico di Perugia vanno ricercate attraverso <b>il concorso e il confronto attivo tra istituzioni. <u>La Soprintendenza non può essere semplicemente l'istituzione che "dispensa solo pareri", ma deve concorrere a formulare indicazioni utili per pervenire ad idonee ipotesi progettuali, riconoscendo al tempo stesso indicazioni formalmente formulate da precedenti Soprintendenti sulle quali si sono basate le scelte e la possibilità di reperire risorse finanziarie, che altrimenti vengono messe a serio rischio di perdita.</u></b></p>
<b>NUOVO AUDITORIUM - CENTRO CONGRESSI DI SAN FRANCESCO AL PRATO</b>	<p>RAPPRESENTAZIONE DELLA PROBLEMATICHE DA PARTE DEL COMUNE</p> <p>Promemoria sullo stato d'attuazione dei progetti relativi all'Auditorium – Centro Congressi di San Francesco al Prato e alla Biblioteca Multimediale di via della Rupe.</p> <p><b><u>NUOVO AUDITORIUM - CENTRO CONGRESSI DI SAN FRANCESCO AL PRATO</u></b></p> <p>Con protocollo d'intesa sottoscritto in data 21.04.1995, il Comune di Perugia e la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria si ponevano quale obiettivo comune quello di realizzare un maggior sfruttamento delle bellezze e dei tesori della città. In quest'ottica, è stato inserito il <b>recupero della ex Chiesa di San Francesco al Prato da destinare a sala musicale.</b></p> <p>In tale documento si stabiliva che la Direzione Regionale per i Beni Culturali e</p>

<p><b>NUOVA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE DI VIA DELLA RUPE</b></p>	<p>Paesaggistici dell'Umbria provvedeva al restauro architettonico, al consolidamento statico, al rifacimento degli impianti e alla realizzazione della vetrata absidale, mentre il Comune di Perugia si impegnava a realizzare successivamente gli interventi di completamento funzionali.</p> <p>La Sovrintendenza, con nota protocollo n. 161688 del 07.10.2011, comunicava l'ultimazione dei lavori di propria competenza.</p> <p>Previa acquisizione, con nota protocollo n. 20510 del 02.10.2013, dell'autorizzazione monumentale rilasciata ai sensi del D. Lgs. 42/2004 articolo 21 e, con nota protocollo n. 24021 del 18/12/2014, del parere paesaggistico rilasciato ai sensi del D. Lgs. 42/2004 articolo 146, entrambe di competenza della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria, con <b>Deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 30.12.2014 veniva approvato in linea tecnica il progetto definitivo generale di importo pari a complessivi € 7.200.000,00 e il progetto definitivo relativo al primo stralcio funzionale per € 4.310.000,00.</b></p> <p>Attualmente i finanziamenti destinati a tale intervento ammontano ad € 4.310.000,00, così finanziati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. € 750.000,00 quale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio (annualità 2011 della programmazione triennale 2011-2013);</li> <li>2. € 750.000,00 da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria;</li> <li>3. € 1.000.000,00 a valere sul finanziamento regionale Bando TAC2 – prodotto tematico Turismo Congressuale - Fondi FAS;</li> <li>4. € 1.810.000,00 quale ulteriore cofinanziamento della Regione Umbria (D.G.R. n. 1023 del 04.08.2014).</li> </ol> <p><b>Ad oggi, in base a riunioni tecniche con il nuovo Soprintendente, architetto Gizzi, le scelte progettuali, con particolare riferimento alle linee di quota della pavimentazione della navata principale, sono state rimesse in discussione, modificando la funzionalità dell'auditorium.</b></p> <p><b><u>NUOVA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE DI VIA DELLA RUPE</u></b></p> <p>La Giunta Comunale con determinazione interna n. 24 del 07/03/2013 ha deciso di realizzare nel complesso degli Arconi di via della Rupe la nuova</p>
---	--

**sede della Biblioteca multimediale**, con l'obiettivo di allargare l'offerta del sistema bibliotecario attualmente presente.

**Con delibera di Giunta comunale n. 401 del 20.11.2013 è stato approvato il progetto preliminare per l'importo complessivo di € 3.450.000,00.**

**La Regione dell'Umbria**, con delibera di Giunta n. 1578 del 23/12/2013, ha assegnato al Comune di Perugia un finanziamento di € 3.000.000,00.

Con nota protocollo n. 185967 del 20.10.2014, la **Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha destinato un contributo di € 450.000,00** a titolo di cofinanziamento del progetto.

Il progetto definitivo è stato trasmesso alla Regione Umbria con nota prot. 3740 del 13.01.2015 e alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria con nota prot. n. 4885 del 14.01.2015.

**La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria con nota prot. n. 877 del 19.01.2015 ha formulato le seguenti richieste:** *“Al fine della espressione dell'autorizzazione definitiva ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 42/2004, si chiede l'invio del progetto degli interventi di consolidamento e restauro, nonché del progetto esecutivo/strutturale relativo alle opere connesse alla realizzazione della nuova biblioteca (soppalchi chiusi collocati nel terzo e nel quarto Arcone, i locali dei servizi, i collegamenti orizzontali e verticali, i nuovi solai, l'apertura della breccia tra gli Arconi e la Sala Gotica, le grandi superfici vetrate, gli apparati impiantistici, ecc.), evidenziando che il progetto di adeguamento a nuove funzioni dovrà prefigurare e definire in modo chiaro le scelte di ordine culturale e tecnico mediante le quali dovrà concretizzarsi l'effettiva salvaguardia degli aspetti e degli elementi di interesse strutturale, architettonico e decorativo tuttora presenti e caratterizzanti gli spazi”.*

**In merito al progetto, l'architetto Gizzi ha manifestato perplessità, sia sulla destinazione d'uso proposta, che sulle scelte progettuali con particolare riferimento alla chiusura dei locali voltati, ancorché realizzata con pareti vetrate.**

A questo proposito si rileva che:

- **L'eventuale modifica della destinazione d'uso (da biblioteca ad altra da**

	<p><b>definire) comporterebbe l'immediato disimpegno del finanziamento regionale e del relativo cofinanziamento;</b></p> <p>- La necessità di procedere a nuove e diverse soluzioni che modificano in modo sostanziale le scelte precedentemente definite rischia una dilatazione dei termini programmati che può causare la perdita dei finanziamenti già assegnati.</p> <p>Si ricorda che, per entrambi i progetti, <b>i finanziamenti regionali sono condizionati al rispetto dei seguenti termini inderogabili: entro il 31 dicembre 2015</b>, assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti (approvazione del progetto esecutivo ed individuazione della ditta esecutrice); entro il 31 dicembre 2017, rendicontazione della spesa.</p>
--	---

# Comune di GUBBIO

Giugno 2015	MATERIA PAESAGGISTICA. RAPPORTI MIBACT – REGIONE UMBRIA - COMUNI
	<p>DESCRIZIONE DELLA PROBLEMATICHE E CONTRADDITTORIETA'</p> <p><b>Pareri incoerenti</b> nell'avvicendamento dei Soprintendenti, con <b>disconoscimento di autorizzazioni paesaggistiche</b> in precedenza rilasciate.</p> <p>Non si riscontra un <b>atteggiamento collaborativo</b> da parte della Soprintendenza nella condivisione preliminare di soluzioni progettuali per interventi rilevanti che usufruiscono di finanziamenti europei.</p>
	<p>RAPPRESENTAZIONE DELLA PROBLEMATICHE DA PARTE DEL COMUNE</p> <p>Il Comune evidenzia le seguenti problematiche:</p> <p><b>Logge dei Tiratori</b> (proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia): nonostante l'acquisizione dei seguenti pareri, nulla osta e titoli comunque denominati:</p>

- nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza ex art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 in data 26 luglio 2013;
- autorizzazione per passerella sul Camignano rilasciato dalla Provincia di Perugia nel mese di luglio 2013;
- nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza ex art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 in data 8 ottobre 2013;
- nulla osta rilasciato dai Vigili del Fuoco in data 9 settembre 2013;
- nulla osta rilasciato dalla U.S.L. in data 13 novembre 2013;
- parere favorevole rilasciato dalla Commissione Ministeriale in data 15 gennaio 2014;
- nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza Archeologica in data 20 gennaio 2014;
- approvazione Piano Attuativo da parte del Comune di Gubbio in data 11 febbraio 2015;
- riesame della Soprintendenza ex art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 in data 23 febbraio 2015;

**con nota del 12 giugno 2015, la Soprintendenza ha comunicato preavviso di parere negativo** (ex art. 10 bis della L. 241/90) ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

Inoltre il Sindaco, già dai primi giorni di maggio, ha più volte richiesto un incontro alla Soprintendenza al fine di definire i seguenti progetti:

- **Parcheggio ex Seminario**, circa € 350.000,00;
- **Parcheggio del Teatro Romano**, circa € 650.000,00;
- **Palazzo dei Consoli: restauro, tutela e valorizzazione.** Completamento, circa € 50.000,00;
- **Acquedotto Gola del Bottaccione** (una "promenade" tra storia e natura), circa € 380.000,00;
- **Complesso di San Benedetto**, circa € 320.000,00;

e per condividere preliminarmente le soluzioni progettuali.

Infine, con nota del 15 giugno 2015 è stata richiesta alla Soprintendenza una lettera di supporto al progetto europeo "**He.R.A.C.I.E.S.**" di altissimo livello che comprende oltre al Comune di Gubbio tra gli altri CNR, Finmeccanica, la Soprintendenza del sito di Cnosso e le Università di Creta, di Lisbona e Strasburgo, dell'importo di € 6.000.000,00 a valere sul programma "**Horizon 2020**".

Tale lettera è condizione minima e indispensabile per la presentazione del progetto e la conseguente richiesta di finanziamento nei tempi, molto ristretti, previsti dal bando in scadenza.

Ad oggi **il Comune non ha ricevuto alcuna comunicazioni né possibilità di interloquire.**

# Comune di

# CITTÀ DI CASTELLO

Luglio 2015	MATERIA PAESAGGISTICA. RAPPORTI MIBACT –REGIONE UMBRIA - COMUNI
	<p>DESCRIZIONE DELLA PROBLEMATICHE E CONTRADDITTORIETA'</p> <p><b>Ritardi e incertezze degli esiti</b> per l'emissione dei pareri vincolanti della Soprintendenza su progetti finanziati con fondi comunitari con rischio di perdita finanziamenti per progetti segnalati dal Comune per un ammontare di € 3.695.000,00.</p> <p><b>Non si è ancora in possesso di un parere formale ma da informazioni assunte da funzionari della Soprintendenza gli interventi in argomento <u>sembra che abbiano ottenuto un parere favorevole da parte del Soprintendente.</u></b></p>
	<p>RAPPRESENTAZIONE DELLA PROBLEMATICHE DA PARTE DEL COMUNE</p> <p><u>PERCORSI CICLOPEDONALI FINANZIATI DAL PSR 2007/2013</u></p> <p>In relazione a due progetti "PSR 2007/2013 – Misura 3.2.3 azione C – Riqualficazione e miglioramento accessibilità percorsi ciclo-pedonali" (importo €1.695.000,00) e "PSR 2007/2013 – Misura 3.2.3 azione C – Completamento della pista ciclabile del fiume Tevere nel territorio dei comuni di Città di Castello, Umbertide e Montone" (importo € 2.000.000,00) in data 10 Aprile 2015 è stata attivata la procedura della Conferenza di Servizi per l'acquisizione di tutte le intese, pareri, autorizzazioni, nulla osta, permessi o assensi, comunque denominati, richiesti dalla vigente normativa per poter procedere all'approvazione del progetto Esecutivo.</p> <p>In sede di tale Conferenza di Servizi è stata sollecitata più volte la Soprintendenza che si è espressa con un parere iniziale negativo e contraddittorio; successivamente, in data 28/05/2015 è stato effettuato un sopralluogo da parte del Soprintendente, e solo in data 17/06/2015 è stata richiesta della documentazione integrativa, che per le vie brevi il Comune ha rimesso in via informale alla Soprintendenza.</p>

## Comune di Assisi

Giugno 2015	MATERIA PAESAGGISTICA. RAPPORTI MIBACT –REGIONE UMBRIA - COMUNI
	<p>DESCRIZIONE DELLA PROBLEMATICHE E CONTRADDITTORIETA'</p> <p><b>Ritardi e incertezze amministrative</b> per gli interventi edilizi e urbanistici dovuti al non rispetto dei tempi previsti dal D.Lgs. 42/2004 per l'emissione dei pareri vincolanti della Soprintendenza, per la maggior parte delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dal Comune, talvolta dovuti anche a richieste di integrazioni documentali improprie.</p> <p><b>Appesantimento burocratico</b> per il Comune dovuto a pareri "favorevoli" con prescrizioni sostanziali che comportano il riesame da parte della Commissione Comunale Qualità Architettura e Paesaggio;</p> <p><b>Motivazioni inadeguate sui pareri "negativi"</b> che non specificano le criticità da superare per l'approvazione del progetto.</p> <p><b>Ingerenza impropria nel campo urbanistico -edilizio</b> con disconoscimento di alcune norme regionali.</p>
	<p>RAPPRESENTAZIONE DELLA PROBLEMATICHE DA PARTE DEL COMUNE</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mancato rispetto delle tempistiche previste dal D.Lgs. 42/2004 nell'emissione dei pareri (negli ultimi 3 mesi il 75% delle Autorizzazioni Paesaggistiche sono state rilasciate per decorrenza termini);</li> <li>2. Richieste di integrazioni, anche fuori termine, per contenuti già presenti ma non rilevati;</li> <li>3. Pareri "favorevoli" con prescrizioni che di fatto comportano nuove soluzioni da riesaminare in Commissione Comunale Qualità Architettura e Paesaggio;</li> <li>4. Genericità e omogeneità delle motivazioni addotte sui pareri negativi, assenza sulle prescrizioni;</li> <li>5. Ingerenza nel campo urbanistico -edilizio estranea alle competenze;</li> <li>6. Disconoscimento di alcune norme regionali in particolare riguardo al concetto di "ristrutturazione urbanistica" (equiparata alla "nuova costruzione") ed alla realizzazione di pertinenze (prescrizioni fisse quanto a dimensionamento ridotto, tipologia e materiali da utilizzarsi).</li> </ol>
<h1>Comune di SPOLETO</h1>	
Giugno 2015	MATERIA PAESAGGISTICA.



DESCRIZIONE DELLA PROBLEMATICHE E CONTRADDITTORIETA'

**Disconoscimento da parte del nuovo Soprintendente di prassi amministrative e tecniche consolidate da anni**, relativamente all'installazione degli arredi urbani, soprattutto per le strutture stagionali degli esercizi commerciali; ciò ha portato ad un forte disagio per gli esercenti, con i quali il Comune era riuscito a raggiungere un accordo per armonizzare gli arredi esterni, pervenendo ad un Regolamento già concordato con il precedente Soprintendente.

La discontinuità di comportamento dell'Istituzione Soprintendenza, nell'avvicendamento dei Soprintendenti, che rimettendo in discussione prassi amministrative consolidate genera incertezza nell'operato del Comune nei confronti di cittadini e operatori del settore, con conseguenze economiche negative.

Per superare tali criticità è necessario che si vada sollecitamente alla definizione di una disciplina per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico (vestizione dei vincoli) all'interno dello strumento di pianificazione paesaggistica tra MIBACT e Regione Umbria, rappresentato dal Piano Paesaggistico regionale. Nel frattempo è necessario garantire tra le amministrazioni in causa una costruttiva collaborazione, che non disconosca totalmente approcci alla gestione paesaggistica del territorio fondata su gli accordi pregressi e consolidati e che non hanno prodotto effetti negativi.

RAPPRESENTAZIONE DELLA PROBLEMATICHE DA PARTE DEL COMUNE

1. Il Comune approva il regolamento dell'arredo urbano concordato con la Soprintendenza, ove viene prevista una norma transitoria che prevede un termine biennale per adeguarsi ( detta norma transitoria era stata concordata oralmente poco prima dell'approvazione tra il Sindaco ed il Soprintendente arch. Di Bene).
2. Vengono rilasciati alcuni pareri positivi dalla Soprintendenza per le autorizzazioni paesaggistiche ad alcuni esercizi commerciali che possono mettere in opera le strutture come erano in precedenza;
3. Quasi contemporaneamente cambia il Soprintendente, mentre vi sono in Soprintendenza, in attesa di parere, ancora diverse richieste di autorizzazione. Con il responsabile di zona della Soprintendenza arch. Finauri, attesi i ritardi della Soprintendenza e la stagione turistica ormai iniziata con la Pasqua, rimanimmo d'accordo che il Comune avrebbe dato dei permessi provvisori per 30 giorni poiché nel frattempo sarebbero arrivati i pareri della Soprintendenza, bloccati, a dire di Finauri, per un problema di cambio dei protocolli con la riorganizzazione della Soprintendenza.
4. Accede poi che Finauri non riesce a dare notizie poiché il Soprintendente pare non voler seguire l'iter sino a quel momento concordato con la Soprintendenza ed, in ogni caso, viene riferito che poche sono le occasioni nelle quali il delegato di zona riesce a relazionarsi con il Soprintendente. (con i commercianti che avevano già le pedane montate

in seguito all'autorizzazione provvisoria concessa).

5. Inizia, dopo un incontro dell'Assessore con il Soprintendente nel quale viene esposta analiticamente tutta la situazione venutasi a creare, lo scambio epistolare che si allega, ove da parte del Comune si rappresenta la difficoltà nell'essere costretti a "cambiare le regole del gioco mentre la partita è in corso" e, di tutta risposta, con quella che si ritiene scarsa cortesia istituzionale il Soprintendente ritiene subito di coinvolgere i carabinieri del nucleo di Firenze.
6. Per quando riguarda lo stato attuale del problema al momento è stato così risolto (o, per quanto si dirà, tentato di risolvere) : le autorizzazioni paesaggistiche hanno per legge una validità di cinque anni, fin qui, atteso che la Soprintendenza ha sempre considerato che lo smontaggio annuale delle pedane rendesse necessaria una nuova autorizzazione, vi era la prassi di fare una nuova autorizzazione ogni anno. Sinché i rapporti erano correnti è stata quindi seguita questa prassi, ancorché non vi fosse certezza, sotto il profilo normativo, della effettiva necessità di riproporre ogni anno una richiesta di paesaggistica – si intende per il medesimo oggetto - .

Con il caos che si è di fatto creato dopo il cambio del Soprintendente, che ha disconosciuto tutte le prassi sino a quel momento seguite, si è deciso, per risolvere in questa fase il problema, di aderire alla tesi di validità quinquennale rivendicata a questo punto dai commercianti. A ciò, come si evince dall'ultima lettera del Soprintendente, è seguita la richiesta di intervento del nucleo dei carabinieri di Firenze.

QUELLO CHE TUTTAVIA PREME SOTTOLINEARE E' QUANTO SEGUE.

Il Comune aveva iniziato un difficile percorso – per le resistenze dei commercianti che volevano mantenere le strutture semichiuso tipo gazebo – per armonizzare gli arredi esterni degli esercizi commerciali ed alla fine, pur torto collo, si erano convinti che quella strada era da seguire .

Paradossalmente il Soprintendente ha fatto in modo di rendere tutto più difficile, in questo senso.

Oggi il Comune per evitare disparità di trattamento in seguito al caos venutosi a creare, ha aderito alle richieste di concessione del suolo pubblico sulla base delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate nel 2014. Se per superare le posizioni assunte dal Soprintendente che generano incertezza su quello che può o non può essere autorizzato ai commercianti si dovesse continuare a seguire questa strada il Comune si troverebbe costretto ad andare avanti con le vecchie strutture per altri tre anni oltre a quello corrente.

Il Comune ha fatto prendere atto ai commercianti che l'Ente intende comunque andare avanti con il progetto dell'arredo urbano, ma se poi ad ottobre vengono convinti a presentare nuovi progetti ( fatti secondo il regolamento) e poi il Soprintendente boccia anche pedane ed ombrelloni per le ragioni più disparate ( come è successo quest'anno) cosa succederà ? Già oggi infatti esiste difficoltà nel convincere i commercianti che adeguandosi al regolamento le nuove strutture verranno approvate.

Questo per l'Ente oggi è il vero problema.

	<p><u>Conclusivamente si aggiunge</u> che i tempi di evasione delle pratiche sono di vari mesi (si consideri infatti che ancora alla data odierna non sono neppure pervenute le risposte a tutte le richieste inoltrate a Marzo e ciò per arredi temporanei è inimmaginabile) che, come si nota dalla corrispondenza intercorsa, il Soprintendente tende ad esprimersi con atti che non sono in realtà individuabili come tipici e quindi neppure chiari quanto al loro effettivo portato ed, infine, che oggi noi non sappiamo più neppure come comportarci per richieste di installazioni di palchi o gazebi per manifestazioni di pochi giorni , poiché tutte le prassi sin qui seguite, con la Soprintendenza – una era appunto quella di dare liberamente permessi pare venivano oggi disconosciute.</p>
<h1>Comune di FOLIGNO</h1>	
Giugno 2015	<p>MATERIA PAESAGGISTICA. RAPPORTI MIBACT –REGIONE UMBRIA - COMUNI</p>
	<p>DESCRIZIONE DELLA PROBLEMATICHE E CONTRADDITTORIETA’</p> <p><b>Anche per soluzioni paesaggisticamente migliorative</b> (evitare di compromettere un’ampia fascia di territorio all’interno del Parco regionale di Colfiorito) <b>si rischia di adottare, per l’opposizione della Soprintendenza, soluzioni meno sostenibili</b> sotto il profilo paesaggistico in quanto già approvate, per motivi legati alla gestione di finanziamenti.</p>
	<p>RAPPRESENTAZIONE DELLA PROBLEMATICHE DA PARTE DEL COMUNE</p> <p>Con riferimento all'intervento della <b>Quadrilatero - Maxilotto n. 1 - Ramo H di Colfiorito</b>, il Comune di Foligno ha ritenuto fin dal 2009, di dover richiedere a Quadrilatero Marche - Umbria S.p.A. di procedere in variante rispetto al tracciato già approvato al fine di evitare di compromettere un'ampia fascia di territorio all'interno del Parco Regionale di Colfiorito. A tal fine si è ritenuto di dover far ricadere il tracciato sulle previsioni di viabilità inserite già nel vigente PRG comunale.</p> <p>Per chiarezza si tratta della variante che come risulta dalla nota della Regione del 10/06/2015 n. 83636 è stata sottoposta a parere di</p>

	<p>compatibilità ambientale dal MIT e per la quale il Ministero dell'Ambiente con nota prot. DVA 2015-0012738 ha comunicato l'avvio istruttorio ai fini delle procedure ex art. 169 co. 4 Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii.</p> <p><b>Da informazioni assunte presso la Soprintendenza ai BB.AA. sull'intervento è stato trasmesso parere negativo alla Direzione Generale del Ministero dei Beni e della Attività Culturali.</b></p> <p>Si rischia pertanto di dover realizzare la <b>soluzione del progetto esecutivo già approvato e quindi di riportare il tracciato all'interno dell'area parco.</b></p>
--	---

# Comune di TERNI

Giugno 2015	<p>MATERIA PAESAGGISTICA. RAPPORTI MIBACT –REGIONE UMBRIA - COMUNI</p>
	<p>DESCRIZIONE DELLA PROBLEMATICHE E CONTRADDITTORIETA'</p> <p><b>Discontinuità di comportamento</b> nell'avvicendamento tra i Soprintendenti, con emissione formale di pareri che contraddicono quelli favorevoli precedentemente espressi, che hanno consentito l'avvio di procedure di evidenza pubblica, con conseguente spreco di risorse pubbliche e non risoluzione di rischi per la pubblica incolumità.</p> <p><b>Gravi impatti sulla gestione di finanziamenti pubblici.</b></p> <p><b>I pareri negativi fornisco un mero diniego</b>, non formulando indicazioni utili per pervenire ad idonea ipotesi progettuale</p>
	<p>RAPPRESENTAZIONE DELLA PROBLEMATICHE DA PARTE DEL COMUNE</p> <p><b><u>PASSERELLA TELFER</u></b></p> <p>1. <i>Anno 2009</i> – Il Comune di Terni inserisce nel piano OO.PP. la Manutenzione straordinaria della passerella;</p> <p>2. <i>Aprile – Giugno 2009</i> – Vengono eseguiti controlli preliminari al progetto mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Modellazioni numeriche</li> <li>b. Sondaggi in sito (rilievi ed ultrasuoni)</li> <li>c. Prove di laboratorio</li> </ul> <p>Dai rilievi emerge uno stato di degrado avanzato e diffuso che rende difficilmente ipotizzabili efficaci interventi manutentivi. Si evidenzia</p>

l'esistenza di gasdotti (idrogeno ed azoto ancorati alla passerella) che costituiscono motivo di ulteriore preoccupazione.

3. *Giugno 2009* – Viene richiesta (nota 121003/2009) autorizzazione alla rimozione alla Direzione Regionale Umbria Beni ed Attività Culturali;

4. *Agosto 2009* – Viene avviata (nota 147979/2009) la Verifica dell'interesse culturale prevista dall'art. 12 del Codice Beni Culturali;

5. *Dicembre 2009* – Si conclude l'iter della Verifica di interesse culturale con DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI INTERESSE (nota Direzione Regionale n. 9427/2009).

6. *Gennaio 2010* – Si ottiene risposta alla richiesta di autorizzazione allo smontaggio con NULLA OSTA ALLA RIMOZIONE (nota Direzione Regionale Beni ed Attività Culturali n. 462/2010).

LE AUTORIZZAZIONI CONCESSE PRODUCONO I SEGUENTI EFFETTI:

7. *Luglio 2010* – Viene approvato con DGC n. 318/2010 il progetto definitivo dello smontaggio e pagato al relativo progettista incaricato;

8. *Ottobre 2010* - Vengono avviati incontri con la proprietà dei gasdotti ancorati alla passerella per avviare lo sgombero. Nasce contenzioso circa l'attribuzione dei costi.

9. *Anni 2011 - 2013* mentre si sviluppa il contenzioso il Comune continua indagini tecniche finalizzate alla realizzazione allo smontaggio.

10. *Gennaio 2014* – Viene presentato Sen. Luciano Rossi interrogazione parlamentare n. 04-01550 al Ministero dell'Ambiente e del Territorio sullo smontaggio.

11. *Marzo 2014* – Viene richiesta da parte del Ministero dell'Ambiente relazione esplicativa (nota n. 42004/2014);

12. *Aprile 2014* – Viene rimessa al Ministero dettagliata relazione esplicativa (nota n. 55129/2014) a cui non seguono ulteriori richieste o atti da parte del Ministero.

13. *Aprile – 2014* – Il Comune di Terni fa compiere un aggiornamento dello stato delle condizioni della passerella ad una società diversa da quella del 2009. Le indagini confermano il degrado in atto.

14. *Luglio – Agosto 2014* – La Prefettura di Terni convoca incontri sul tema sicurezza della passerella e sollecita il Comune di Terni a provvedere quanto prima alla rimozione.

15. *Agosto - Ottobre 2014* – In ottemperanza alla richiesta della Prefettura il Comune di Terni installa un sistema di monitoraggio delle condizioni della passerella, avvia lo spostamento dei gasdotti e la gara di appalto per lo

smontaggio della passerella.

16. *Novembre 2014* - Il Comune di Terni riscontrando sulla stampa locale dichiarazioni della Direzione Regionale Beni Culturali dell'Umbria in contraddizione con le autorizzazioni già espresse, chiede urgente conferma delle autorizzazioni (nota n. 154908/2014).

17. In esito alla richiesta si ottengono:

a. SOPRINTENDENZA Beni Archeologici dell'Umbria - Dichiarazione di incompetenza (n. 9638/2014);

b. SOPRINTENDENZA Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria – CONFERMA DEL PARERE FAVOREVOLE allo smontaggio (n. 3049/2015);

c. DIREZIONE REGIONALE Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria: Parere rimesso ad una Conferenza di Servizi che coinvolga Ministero, Soprintendenze, Direzione Regionale (n. 5601/2014);

d. SOPRINTENDENZA Beni Storico Artistici Etnoantropologici Umbria – Si accoglie richiesta della Direzione Regionale di parere rimesso alla Conferenza di Servizi;

18. *Febbraio 2015* - Il Comune di Terni in Conferenza di Servizi convoca (n. 23947/2015 ed altre) tutti i soggetti sopra indicati;

19. *26 Marzo 2015* – Prima seduta della Conferenza di Servizi: UNICO SOGGETTOPRESENTE alla Conferenza: COMUNE DI TERNI.

20. *2 Aprile 2015* – Seconda seduta della Conferenza di Servizi: Oltre al COMUNE DI TERNI presente solo la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria che **esprime parere non positivo sullo smontaggio** e richiede parere universitario sullo stato di degrado della struttura da discutere nella successiva seduta della Conferenza di Servizi.

21. *20 Aprile 2015* – Terza e conclusiva seduta della Conferenza di Servizi: UNICO SOGGETTO PRESENTE alla Conferenza: COMUNE DI TERNI. **La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria non partecipa** per ascoltare gli esiti dell'approfondimento istruttorio richiesto nel corso della seduta precedente ma **fa solo pervenire una nota con cui prescrive il restauro "in situ" della passerella**. Il dissenso della Soprintendenza impedisce di emanare il provvedimento conclusivo della Conferenza di Servizi che deve essere sottoposta al Consiglio dei Ministri (art. 14-quater L. 241/'90).

22. *21 Maggio 2015* – Il Comune di Terni rimette con nota n. 68404/2015 la questione al Consiglio dei Ministri.

#### **FONTANA DELLO ZODIACO. RESTAURO DEI MOSAICI DI CORRADO CAGLI**

Il Soprintendente con parere in data 2 aprile 2015 si esprime negativamente sull'ipotesi di rifacimento del mosaico danneggiato e sulla musealizzazione di quello originale.

Antecedentemente il Comune avvalendosi della Fondazione Venaria reale di Torino aveva eseguito diagnostiche profonde sul degrado del piatto musivo della fontana. Le prestazioni furono eseguite con il coordinamento di un funzionario della Soprintendenza.

Con nota 10754 del 11 maggio 2015 la Direzione generale Belle arti e

	<p>Paesaggio del Mibact comunica al Comune di Terni che il segretariato regionale dovrà concorrere con i tecnici del Comune al fine di pervenire a soluzioni condivise.</p> <p>Il Rup del Comune sospende in data 12 maggio 2015 il procedimento per il recupero della fontana richiedendo al Segretariato il nominativo delle persone preposte alla progettazione preliminare e di quelle preposte a svolgere attività di membro esperto nella valutazione delle offerte e dei progetti definitivi da porre a base di gara. Chiede altresì al Soprintendente su quale progetto si è basato il parere negativi.</p>
--	---

# Comune di CASTIGLIONE DEL LAGO

Luglio 2015	<p>MATERIA PAESAGGISTICA. RAPPORTI MIBACT –REGIONE UMBRIA - COMUNI</p>
	<p>DESCRIZIONE DELLA PROBLEMATICHE E CONTRADDITTORIETA'</p> <p>Resistenze da parte della Soprintendenza sulla realizzazione di interventi sulla pista ciclabile del Trasimeno con <b>rischi di perdita di finanziamenti comunitari</b>.</p> <p><b>Pareri negativi</b> della Soprintendenza <b>in totale contrasto con i pareri positivi espressi dalla</b> Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio – <b>CQAP</b> - per attività private con <b>impatto sul tessuto economico del Comune</b>.</p>
	<p>RAPPRESENTAZIONE DELLA PROBLEMATICHE DA PARTE DEL COMUNE</p> <p>Il Comune rappresenta le seguenti situazioni per le quali sono si manifestate resistenze da parte della Soprintendenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- parere sul progetto della <b>pista ciclabile del Trasimeno</b>: riguarda una conferenza di servizi in corso per il <i>tratto tra Sant'Arcangelo e Panicarola</i>, progetto gestito da AFOR con finanziamento regionale fondi comunitari e gli incontri in corso con AFOR in qualità di progettista per il <i>ripristino funzionale del tratto tra Castiglione del Lago e Borghetto</i>; (*)</li> <li>- ampliamento, con piano casa di un'attività alberghiera, proponente <i>ditta MAMA</i> (secondo diniego della Soprintendenza rispetto ai pareri</li> </ul>

	<p>positivi della Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio - CQAP);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizzazione di una veranda solare di un'attività di pubblico esercizio sul lungo lago di Castiglione del Lago, <i>ditta SAFA</i>, (secondo diniego della Soprintendenza rispetto ai pareri positivi della CQAP)</li> </ul> <p>(*La Soprintendenza (arch. Di Bene) si era espressa favorevolmente nelle precedenti sedute della Conferenza, dopo vari incontri con il Servizio regionale Aree protette, addivenendo ad un parere positivo anche sulla pavimentazione del tracciato con bitume ecologico colorato. Da un incontro tenutosi tra Agenzia Regionale e Servizio regionale competente con il nuovo Soprintendente, sembra che sia rimessa in discussione, sia la quota del tracciato, per il quale, secondo il Soprintendente, dovrebbero essere esclusi i rilevati ( si parla di rilevati di 40-50 cm. circa per arrivare alla quota di sicurezza indicata dal PS2 di 258 s.l.m.), sia sul tipo di pavimentazione. Non c'è alcuna certezza al momento sulla decisione della Soprintendenza e quindi anche sull'approvazione del progetto finanziato dalla C.E.</p>
--	---

## Comune di MONTECCHIO

Giugno 2015	<p>MATERIA PAESAGGISTICA. RAPPORTI MIBACT – REGIONE UMBRIA - COMUNI</p>
	<p>DESCRIZIONE DELLA PROBLEMATICA E CONTRADDITTORIETA'</p> <p>La problematica sollevata dal Comune è riferita alla attuale normativa nazionale in materia paesaggistica e non è una conseguenza dell'attività della Soprintendenza.</p>
	<p>RAPPRESENTAZIONE DELLA PROBLEMATICA DA PARTE DEL COMUNE</p> <p>Sarebbe opportuno al di là delle procedure che dovranno essere senza dubbio più snelle che tutti gli interventi minori ricompresi in aree a vincolo paesaggistico ed ambientale non siano soggetti ad alcun parere della Soprintendenza ma al solo parere della commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio. Tali interventi dovranno magari essere ricompresi all'interno di uno specifico elenco in maniera tale che non vi siano interpretazioni da parte di alcuno.</p> <p>Già oggi gli interventi minori sono sottoposti ad una procedura semplificata ma in fin dei conti la semplificazione riguarda la sola allegazione al progetto di una relazione paesaggistica semplificata da parte dell'istante, mentre poi i tempi di approvazione e di espressione da parte della soprintendenza sono sempre gli stessi sia che si tratti di interventi minori o maggiori.</p> <p>Vista la situazione economica che sta letteralmente bloccando l'edilizia con ripercussioni su tutti gli ambiti connessi, è importante che interventi minori, quali</p>



ad esempio la sola tinteggiatura di un edificio, la sostituzione di infissi, la realizzazione di annessi o pertinenze ecc. non vengano sottoposte ad alcun parere da parte della sovrintendenza medesima poiché si ritiene che il solo parere da parte degli uffici tecnici e della commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio siano sufficienti allo scopo, soprattutto perché tali uffici sono senza dubbio preparati e a conoscenza delle realtà locali.

Tale modifica della norma sarà sicuramente di grande aiuto insieme ad altre semplificazioni e proposte al fine di snellire le ingombranti procedure vigenti al fine di aiutare in maniera fattiva il cittadino senza pregiudicare in alcun modo l'ambiente e il paesaggio tutelato, per il quale siamo senza dubbio i primi ad avere interesse

## Regione Umbria

Giugno 2015

MATERIA PAESAGGISTICA.  
RAPPORTI MIBACT – REGIONE UMBRIA - COMUNI

INTERVENTI DI  
COMPETENZA REGIONALE

### Passerella ciclopedonale nel Comune di san Giustino

In data 30.4.2015 è stato oggetto di parere negativo l'intervento di passerella ciclopedonale funzionale alla pista ciclabile del Tevere nel Comune di San Giustino **dell'importo di € 200.000,00 fondi PAR FSC**, perché ritenuto causa di una artificializzazione eccessiva di un paesaggio naturale di straordinaria valenza ambientale,

E' stato effettuato il sopralluogo, relativo all'attraversamento del Torrente Selci in data 28 -05-2015.

L'Agenzia Forestale Regionale, beneficiaria del finanziamento, ha integrato la documentazione progettuale con le modifiche riportate a seguito del sopralluogo e dei successivi incontri con i tecnici della Provincia.

*Si è in attesa della eventuale revisione del parere negativo.*

### Ciclabile Trasimeno - tratto canale Anguillara-centro abitato di Castiglione del Lago

In considerazione della prevista conferenza di servizi per la chiusura della **Ciclabile Trasimeno - tratto canale Anguillara-centro abitato di Castiglione del Lago** (Comune di Castiglione del Lago) - **€ 1.800.000,00 con fondi Programma parallelo POR 2007-2103**, è stata richiesta la possibilità di effettuare un sopralluogo con il Soprintendente ancorché il progetto di chiusura dell'anello ciclabile fosse ancora a livello di preliminare.

Il Soprintendente si è reso disponibile e in data 10 - 06 - 2015 sono state concordate, in fase di sopralluogo, le modifiche da apportare al progetto al fine di ottenere una valutazione positiva in sede di approvazione. L'Agenzia

	<p>Forestale Regionale è in fase di predisposizione del progetto definitivo. Criticità nei tempi legati al finanziamento.</p> <p><b><u>Parco Terapeutico Località Torgiovanetto – Comune di Assisi</u></b></p> <p>Importo: € 395.000,00 Fondi FSC 2007 2013</p> <p><u>Parere negativo da parte della Soprintendenza alle Belle Arti e del Paesaggio dell'Umbria</u></p> <p><b><u>Attraversamento del Torrente Selci Comune di San Giustino</u></b></p> <p>Importo : € 200.000,00 Fondi FSC 2007 2013</p> <p><u>Parere negativo da parte della Soprintendenza alle Belle Arti e del Paesaggio dell'Umbria</u></p>
<p>PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA PIATTAFORMA LOGISTICA DI FOLIGNO - 1° STRALCIO</p>	<p>Il progetto preliminare ed il progetto definitivo dell'opera sono stati entrambi approvati dal CIPE rispettivamente con deliberazione n. 15 del 27/5/2004 e n. 82 del 1/08/2008. L'approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE, ai sensi dell'articolo 165, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, determina l'accertamento della compatibilità ambientale dell'opera, l'automatica variazione degli strumenti urbanistici, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e quant'altro stabilito dalla predetta norma.</p> <p>Trattandosi di un'opera strategica di interesse nazionale (Legge obiettivo n. 443/2001), sia il Ministero delle Infrastrutture in sede di conferenza di servizi, il CIPE, nonché la Regione per quanto di rispettiva competenza, non hanno ritenuto di dovere assoggettare il progetto ad alcuna valutazione di impatto ambientale in considerazione delle ridotte caratteristiche tipologiche dell'intervento. La corrispondenza richiamata nelle delibere del CIPE è agli atti della Conferenza di Servizi presso il Ministero delle Infrastrutture e potrà essere fornita o consultata all'occorrenza.</p> <p>Sulla base di tali presupposti, è stata esperita la gara d'appalto e l'affidamento dei lavori finanziati sia con fondi nazionali che con fondi regionali. Appare pertanto fuori luogo e fuori tempo ipotizzare l'effettuazione di procedure le quali, nei soli casi prescritti dal Codice per le opere di cui alla legge n. 443/2001, vengono esperite in sede di approvazione di progetto preliminare e comunque non in sede di progetto esecutivo ad appalto aggiudicato.</p> <p>Peraltro la sola ragione per la quale si è reso necessario esperire una nuova conferenza di servizi preliminare ed un ulteriore passaggio in sede CIPE del progetto esecutivo (il quale nel regime di appalto integrato non avrebbe richiesto ulteriori approvazioni da parte dei predetti organismi) attiene esclusivamente alla modifica del quadro economico conseguente al rispetto</p>

delle prescrizioni di carattere tecnico imposte dal CIPE stesso.

Si ritiene opportuno evidenziare quanto segue:

1 - il progetto esecutivo esaminato nella conferenza di servizi tenuta al Ministero delle Infrastrutture il 26/2/2015 non necessita di alcuna integrazione in quanto già prevede l'inserimento di ulteriori due tralicci a sostegno della linea elettrica esistente, concordati in base alle intese intercorse con il gestore della rete elettrica.

2 - l'Area Leader ed il relativo progetto non fanno parte del progetto approvato avendo per oggetto una previsione scaturita da un protocollo di intesa tra due diversi soggetti - la Regione Umbria e la società Quadrilatero SpA - che ha contemplato la possibilità di realizzare in modo adiacente l'insediamento di sua competenza e pertanto è del tutto evidente che i due interventi erano e restano distinti. Tale ipotesi localizzativa, preferibile in quanto concentrerebbe in un unico sito impianti che altrimenti potrebbero essere disseminati in altri siti, è comunque assoggettata ad approvazione CIPE e verrebbe effettivamente progettata e realizzata dal soggetto privato individuato dalla Società Quadrilatero nell'ambito del cosiddetto Progetto di Area Vasta (PAV) secondo le procedure e previo rilascio di tutti i pareri e le autorizzazioni richiesti dalla legge. In altri termini, come è stato chiarito in sede di Conferenza di Servizi, non si tratta di realizzare un unico intervento poiché ciò non sarebbe ovviamente possibile in quanto tali opere verrebbero realizzate in tempi, modi, procedure oltreché da soggetti diversi, ma di prevedere, tramite un addendum al protocollo a suo tempo approvato tra le parti, una eventuale nuova localizzazione contigua a quella della piastra logistica per le ragioni sinteticamente descritte.

3 - Le aree soggette ad occupazione già in corso, e quelle per le quali è previsto l'esproprio sono oggetto di apposita procedura in fase di espletamento in base alla specifica disciplina sull'espropriazione per pubblica utilità e sono dettagliatamente individuate nel piano parcellare che fa parte del progetto.

4 - **il MIBAC aveva già impartito le necessarie prescrizioni sul progetto approvato in occasione delle precedenti Conferenze di Servizi ed eventuali ulteriori prescrizioni relative alla salvaguardia del casale agricolo esistente potranno essere recepite in base alle indicazioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.** Il proprietario del casale agricolo esistente, adiacente l'area di intervento ha peraltro chiesto alla Regione di inserire il manufatto all'interno del piano di esproprio.

5 - L'estensione del progetto in fase di esecuzione è quella specificata negli elaborati inviati agli enti partecipanti esaminati nella conferenza di servizi del 26/2/u.s. riproponendo nella sostanza gli stessi interventi indicati nel progetto preliminare e nel definitivo già approvati dal CIPE, fatte salve le

	<p>opere stralciate in conseguenza delle prescrizioni impartite.</p> <p><b><u>E' urgente concludere al più presto l'iter della Conferenza per poter sottoporre al CIPE il progetto in fase di attuazione, anche in considerazione dei tempi protrattisi per ragioni oggettive, al fine di portare finalmente a compimento un'infrastruttura di grande valore ed importanza per l'intera comunità regionale.</u></b></p>
<p>QUADRILATERO MARCHE UMBRIA - SEMISVINCOLO MENOTRE (SCOPOLI)</p>	<p>Il Contraente Generale in data 17 dicembre 2014 ha trasmesso alla Quadrilatero il progetto definitivo aggiornato dello svincolo in oggetto.</p> <p>A valle dell'istruttoria svolta dalla Quadrilatero per verificare il recepimento delle soluzioni progettuali condivise con la Soprintendenza dell'Umbria e con la Direzione Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Società Quadrilatero agli inizi del 2015 ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo revisionato.</p> <p>All'inizio di aprile 2015 il progetto è stato inviato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio, nonché alla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria e alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, al fine di ottenere la revisione del precedente parere negativo sul progetto definitivo presentato in Conferenza di Servizi, tramite attribuzione di prescrizioni che dovranno essere ottemperate in fase di progetto esecutivo.</p> <p>Nelle more del completamento di detto iter la Società ha attivato la richiesta di finanziamento per la copertura dei fabbisogni dell'opera. Tali fabbisogni potrebbero trovare copertura nell'ambito dei fondi stanziati dalla Legge n. 164/2014 cd. 'Sblocca Italia'.</p> <p>Va tuttavia precisato che, stante le tempistiche/modalità dettate dalla citata Legge, per accedere a tali finanziamenti <i>l'opera dovrà completare il suo iter approvativo entro il prossimo mese di giugno</i>. Pertanto <b><u>si rende necessario ottenere quanto prima la suddetta revisione del parere da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Soprintendenza dell'Umbria in quanto questo è propedeutico all'avvio dell'istruttoria del Ministero delle Infrastrutture per la successiva approvazione da parte del Cipe.</u></b></p>
<p>PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE</p>	<p>La copianificazione paesaggistica tra Regione Umbria, Ministero dei Beni e Attività Culturali e Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare è regolata dal <u>Protocollo d'Intesa</u> sottoscritto il 07.12.2010 e relativo <u>Disciplinare di Attuazione</u>, sottoscritto in pari data e integrato il 04.06.2012 tra le parti.</p> <p>L'elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) è svolta da un</p>

apposito Gruppo redazionale e il coordinamento delle azioni necessarie per la sua redazione è affidato al Comitato Tecnico, previsto dal citato Protocollo d'Intesa, all'interno del quale sono presenti sei rappresentanti della Regione Umbria e sei rappresentanti dei due Ministeri interessati.

Il Comitato Tecnico è presieduto dalla Regione Umbria.

Il PPR, come risulta da quanto già approvato dal predetto Comitato Tecnico paritetico e dagli atti della Giunta Regionale, costituisce il quadro di riferimento per lo sviluppo paesaggisticamente sostenibile dell'intero territorio regionale, degli atti di programmazione e pianificazione regionali, provinciali e comunali, assumendo come base di riferimento principi quali l'unicità del PPR in quanto strumento unico di pianificazione paesaggistica per l'intero territorio regionale, la **governance multilivello**, in quanto tutti gli enti di governo del territorio, d'intesa con le amministrazioni dello Stato e in ragione delle loro specifiche competenze, condividono la responsabilità di salvaguardare, gestire e riqualificare il paesaggio in corrispondenza dei suoi valori riconosciuti, **l'integrazione progressiva**, in quanto il Piano è concepito come un dispositivo dinamico, che perfeziona progressivamente il sistema delle conoscenze, delle tutele e delle misure di regolazione, ecc.

In particolare sulla base dei predetti atti, il PPR assume anche tra i suoi principi generali il **mantenimento integrale e la non attenuazione delle tutele preesistenti** (il Piano infatti, nella parte preadottata, contiene uno specifico allegato ricognitivo delle tutele). Peraltro, la recente legge regionale oggetto di impugnativa da parte del Governo nel riproporre norme previgenti riafferma inequivocabilmente che **le previsioni del PPR sono cogenti e sovra ordinate per gli strumenti urbanistici degli enti locali e non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.**

Le attenzioni del PPR sono pertanto rivolte alla conoscenza e alla cura di tutto il paesaggio regionale, anche all'esterno delle aree vincolate, in ossequio ai principi della Convenzione Europea del Paesaggio secondo la quale tutto il paesaggio va considerato una risorsa da proteggere, da gestire e riqualificare in modo sostenibile.

Per i beni paesaggistici (*Aree sottoposte a dichiarazione di notevole interesse pubblico e Aree tutelate per legge*), in base a quanto stabilito dal D.Lgs 42/2004, sono previste prescrizioni d'uso riferite a diverse tipologie paesaggistiche. Per i paesaggi esterni ai beni paesaggistici sono invece previste misure per ottenere un corretto inserimento paesaggistico delle trasformazioni, rispetto alla specificità dei contesti interessati.

In sede di Comitato Tecnico paritetico la soluzione adottata per la redazione del Piano è stata quella di giungere per gradi al completamento del lavoro, dividendo il Piano in due "Volumi": un primo "Volume" relativo alle conoscenze, alle ricognizioni delle tutele e dei valori paesaggistici presenti nella regione e un secondo "Volume" che contiene gli aspetti dispositivi e regolativi.

Allo stato attuale, con D.G.R. n. 43 e n. 540 del 2012 è stata preadottata la

prima parte del Piano Paesaggistico costituita dal Volume I intitolato *“Per una maggiore consapevolezza del valore del paesaggio. Conoscenze e convergenze cognitive”*, comprendente il Quadro Conoscitivo e il Quadro Strategico, i relativi Allegati (tra cui il n.3 *Tutela di varia natura*) e la Relazione Illustrativa che esplicita i principi di base, la forma e i contenuti. In particolare con la D.G.R. n. 540/2012 è stato approvato il documento *“Carattere istruttorio e preliminare del volume primo”* che rappresenta soprattutto il principio di non attenuazione delle tutele.

Nel corso del 2013 l'attività del gruppo redazionale e del Comitato Tecnico paritetico si è concentrata nella stesura del Volume II, intitolato *“Per un migliore governo del paesaggio. Tutele, prescrizioni e regole”*, la cui struttura era già anticipata nel Volume I preadottato.

Hanno pertanto fatto seguito specifiche riunioni del Comitato Tecnico paritetico, dedicate all'esame della bozza di Disposizioni di Attuazione, che hanno messo in evidenza alcune divergenze tra la rappresentanza regionale e il MIBACT, mentre il Ministero per l'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la parte di propria competenza, si era espresso favorevolmente.

**Le criticità emerse riguardano, tra le altre cose, la diversa interpretazione delle varie forme di tutela insistenti sul territorio regionale.**

Le forme di tutela di varia natura che la prima parte del Piano censisce (Volume I già preadottato) riguardano:

- **Beni paesaggistici dichiarati di notevole interesse pubblico** (art. 136, D. Lgs. n. 42/2004)
- **Beni paesaggistici tutelati ope legis** (art. 142, D.Lgs.n.42/2004);
- **Tutela storico culturale;**
- **Tutela territoriale negli strumenti di pianificazione e programmazione regionale** (aree di particolare interesse agricolo, aree non idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili);
- **Forme di tutela negli strumenti di pianificazione provinciale** di Perugia e di Terni (l'allegato riporta tutto l'articolato dei Piani di interesse paesaggistico);
- **Tutela ambientale e rischio territoriale ed ambientale** (Tutela della biodiversità, Rischio territoriale e ambientale, Tutela idrogeologica).

La posizione del MIBACT, emersa nel corso dei lavori del Comitato Tecnico per la formazione del Piano, è quella di **considerare paesaggisticamente vincolate, ai sensi del D.Lgs 42/2004, tutte le tutele di varia natura** (esempio: ambientale, naturalistica, ecc.) **censite dal Piano e che insistono sul territorio regionale, riconducendo conseguentemente ogni forma di trasformazione del territorio su tali aree alle procedure di autorizzazione paesaggistica. Tale impostazione non trova riscontro nelle esperienze già maturate quali quelle della Toscana e della Puglia che differenziano le discipline all'interno dei beni paesaggistici rispetto a quelle che interessano aree non vincolate paesaggisticamente.**

La posizione della Regione, coerentemente con quanto già previsto da altre

esperienze regionali condivise dallo stesso MIBACT, nel rispetto del principio condiviso di non attenuazione delle varie forme di tutela vigenti, è invece quella di considerare paesaggisticamente vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004 i **Beni paesaggistici dichiarati di notevole interesse pubblico** (art. 136, D. Lgs. n. 42/2004), i **Beni paesaggistici tutelati ope legis** (art. 142) D.Lgs.n.42/2004), non precludendo comunque nel proseguo dell'attività di formazione del Piano l'individuazione attenta, puntuale e condivisa di eventuali ulteriori immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 143 comma 1 lettera d). Occorre peraltro considerare che l'Umbria ha una superficie di Km<sup>2</sup> 8458, di cui quella attualmente vincolata ai sensi dell'art. 136 e 142 del Codice è pari ad oltre 5100 Km<sup>2</sup>, rappresentandone il **60% della superficie totale** e per le altre parti di territorio (su cui peraltro insistono parzialmente le altre forme di tutela soprarichiamate) il Piano prevede comunque misure per il corretto inserimento paesaggistico per gli interventi di trasformazione rilevanti nel rispetto di obiettivi di qualità paesaggistica.

Durante lo svolgimento dei lavori del Comitato Tecnico è inoltre emersa una posizione di alcuni rappresentanti del MIBACT di procedere anche nella verifica dello stato di attuazione della pianificazione urbanistica comunale, preliminarmente alla stessa adozione del PPR. Aspetto peraltro che non era contemplato nel Disciplinare sottoscritto e per il quale sarebbero state necessarie ulteriori risorse finanziarie, che ad oggi per il Piano sono state garantite prevalentemente dalla Regione e richiedendo una tempistica diversa dal cronoprogramma concordato. Coerentemente a quanto già previsto da altre esperienze, tale operazione di verifica può essere assolta più efficacemente al momento dell'attivazione della conformazione/adequamento dei piani regolatori comunali al PPR. La continua richiesta da parte del MIBACT nel richiedere alla Regione ulteriori impegnativi approfondimenti conoscitivi, non ha pertanto permesso di avere a disposizione un quadro certo delle azioni necessarie per delineare un percorso condiviso che portasse alla preadozione/adozione completa del Piano. Il Piano Paesaggistico rappresenta uno strumento che si implementa progressivamente e dinamicamente e non ha la pretesa con la sua adozione di esaurire una volta per tutte l'acquisizione delle informazioni sulle risorse paesaggistiche di un territorio di livello regionale **risultando di gran lunga preferibile disporre uno strumento perfettibile piuttosto che esserne privi come si sta verificando.**

Per testimoniare inoltre la difficoltà emersa nel **raccordo tra le due amministrazioni**, è significativa l'attività svolta per la ricognizione dei Beni Paesaggistici ex art. 142 del D.Lgs 42/2004. Nella seduta del 3 aprile 2012 il Comitato Tecnico paritetico approvava un documento metodologico per effettuare tale ricognizione e perimetrazione. Fu costituito successivamente un sottogruppo di lavoro MIBACT/ Regione dedicato a tale tematica, in quanto la Regione aveva intrapreso internamente attraverso i propri uffici, come concordato in seno al Comitato Tecnico, la ricognizione di tali beni paesaggistici, che avrebbe poi sottoposto all'approvazione dello stesso Comitato e il MIBACT parallelamente aveva esternamente affidato una attività analoga ad altro soggetto. Nel giugno del 2013 si è tenuta la prima e sola riunione del sottogruppo, nella quale si era convenuto un percorso che prevedeva come primo step la comunicazione alla Regione da parte del

MIBACT dei contenuti della repertoriatura dei temi riguardanti le tutele che andava ad effettuare. Alla Regione non è pervenuta alcuna successiva comunicazione.

Per dare conto comunque del lavoro svolto dalla Regione, la Giunta regionale con provvedimento n. 1303 del 25/11/2013 ha preso atto della prima fase di approfondimento della ricognizione e perimetrazione informatizzata dei beni paesaggistici di cui all'art. 142, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004 effettuata dai propri uffici, come attività propedeutica ai lavori del Comitato Tecnico paritetico del P.P.R. per la validazione finale della banca dati costituita da parte del Comitato medesimo. La Regione ha reso consultabile l'attività svolta tramite un'applicazione web gis pubblicata in UmbriaGeo, pubblicandola per acquisire eventuali osservazioni

(consultazione:

<http://geo.umbriaterritorio.it/webgis/v3/viewer/index.html?config=config-BBPP.xml>).

Con nota Protocollo n. 0165137-2013 - U-del:03/12/2013, la Regione ha trasmesso tramite PEC la DGR 1303/2013 ai vari organi del MIBACT, comunicando l'attività ricognitiva svolta, a cui non ha fatto seguito alcun riscontro.

Un altro aspetto determinante nell'ostacolare l'avanzamento dell'attività di formazione del Piano è stata la **conflittualità presente tra gli stessi rappresentanti degli organi del MIBACT**, che ha determinato molteplici incertezze nella definizione soprattutto della parte dispositiva del Piano. Una delle principali situazioni di stallo si è verificata in particolare nel procedere alla "vestizione dei vincoli" ossia alla definizione di una disciplina d'uso di tali beni all'interno del PPR nonostante fosse stata prevista dal Comitato l'attivazione di un apposito gruppo di lavoro per mettere a punto la procedura.

Diversamente, è stato possibile instaurare un proficuo rapporto di collaborazione e di comune condivisione delle scelte nel processo di formazione della Carta Archeologica regionale, che è parte integrante e sostanziale del PPR, con la Soprintendenza ai Beni Archeologici dell'Umbria. Tale attività è proseguita ed ha portato ad un primo importante esito con la presentazione del lavoro svolto nel mese di dicembre 2014.

Allo stato attuale, i lavori del Comitato Tecnico sono in una fase di stallo anche se l'attività è comunque proseguita da parte di alcuni componenti del Comitato Redazionale ferma restando la necessità di operare la prevista condivisione del lavoro svolto in sede al Comitato Tecnico.

Tra le iniziative intraprese ricordiamo tra le altre l'istituzione un *Forum regionale Paesaggio Geografia* che nel 2014 ha visto numerosi eventi – in alcuni dei quali hanno garantito la propria partecipazione gli stessi tecnici e dirigenti del MIBACT – che hanno registrato l'interesse di studiosi, istituzioni e professionisti (i vari eventi sono pubblicati sul portale Umbria Paesaggio [www.umbriapaesaggio.regione.umbria.it](http://www.umbriapaesaggio.regione.umbria.it)). Iniziative similari si riproporranno anche nel 2015 con ulteriori appuntamenti.

L'auspicio della Regione è quello di portare finalmente a compimento il



	<p>processo di copianificazione, in un quadro di maggiori certezze, dotando la comunità regionale del Piano Paesaggistico regionale che rappresenta lo strumento fondamentale per tutti gli atti di governo del territorio; prova ne sono le ingenti risorse finanziarie, umane e strumentali ad oggi investite su una architettura di Piano per la quale si era registrata una sostanziale condivisione.</p> <p>Per raggiungere tale scopo dovrà rendersi necessario <b><u>rivedere il Protocollo di Intesa e relativo Disciplinare a loro tempo sottoscritti, rideterminandone anche il relativo cronoprogramma.</u></b></p> <p>Con nota prot. n. 0082964-2015 - U-del:<b><u>09/06/2015 la Regione ha chiesto al MIBACT un aggiornamento dei suoi rappresentanti in seno al Comitato Tecnico paritetico per la formazione del PPR</u></b>, in considerazione degli avvicendamenti registratesi rispetto alla composizione originaria. A tale richiesta il Ministero ha dato riscontro e si procederà a breve alla costituzione del nuovo Comitato.</p>
<p>RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE di competenza regionale nelle conferenze di servizio</p> <p>PARERI in materia paesaggistica nella pianificazione urbanistica comunale nelle conferenze di VAS</p>	<p>Nell'ambito della conferenza di servizio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.: il Servizio regionale Paesaggio Territorio Geografia ha riscontrato sovente che la Soprintendenza emana il proprio parere vincolante <b><u>ignorando completamente la proposta di provvedimento di competenza regionale, come stabilito dall'art. 146 del Dlgs n. 42/2004</u></b>, creando incertezza amministrativa sul provvedimento conclusivo della conferenza, <b>vanificando l'attività istruttoria dell'ufficio regionale preposto</b> e contravvenendo al principio di leale collaborazione che dovrebbe contraddistinguere l'operato della Pubblica Amministrazione.</p> <p>Spesso nelle procedure di VAS sulla pianificazione urbanistica, <b><u>nei pareri della Soprintendenza si dettano norme edilizie</u></b> con prescrizione di indici per la realizzazione di opere pertinenziali, ampliamento di fabbricati, per costruzioni relative all'attività agricola <b><u>con riferimento all'intero territorio comunale e non limitatamente alle aree vincolate</u></b>. Rappresentativo è il caso del PRG del Comune di Città della Pieve per il quale la Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell'Umbria ha subordinato il suo pronunciamento alle osservazioni e prescrizioni riportate nel parere trasmesso in contrasto con le normative regionali in vigore.</p> <p><b><u>Il totale disconoscimento della legislazione urbanistica regionale è emblematicamente rappresentato nella nota prot. n. E239 del 09.04.2015 del Soprintendente alle Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria</u></b> che detta la seguente disposizione agli architetti e geometri della Soprintendenza : <i>“ Nel ricordare che la legge regionale concernente il Piano Casa è sotto-ordinata rispetto alle normative nazionali sulla tutela, si dispone che, in tutte le aree tutelate a qualunque titolo vengano diniegate richieste di demolizione e ricostruzione con aumento di volume. Possono essere consentite operazioni di restauro o risanamento conservativo.”</i></p>
<p>VINCOLI PAESAGGISTICI Emanazione di</p>	<p>Vincolo “Contado di porta Eburnea”</p>

<p>dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del D.Lgs 42/2004</p>	<p>La Giunta regionale con atto n. 89 del 26/01/2015, esprimendosi ai sensi dell'art. 138, comma 3, del D. Lgs. n. 42/2004 sulla bozza di provvedimento ministeriale di tutela paesaggistica denominato "Contado di Porta Eburnea" su proposta della Soprintendenza, rilevava la necessità di <b><u>sospendere il provvedimento da parte del Ministero</u></b> in quanto la Regione, pur condividendo l'esigenza di rafforzare nell'ambito interessato le tutele esistenti, ravvisava come <b><u>percorso più idoneo volto a garantire tutela e valorizzazione quello della copianificazione tra Ministero e Regione nell'ambito dell'attività di formazione del Piano Paesaggistico Regionale</u></b> in coerenza con le indicazioni emergenti dal Quadro Conoscitivo e dal Quadro Strategico, già preadottati con DGR n. 43/2012 e n. 540/2012. Tale decisione era motivata anche dalla forte contestazione dei Comuni in contrapposizione con la posizione degli organi periferici ministeriali, e dalla constatazione che le <b><u>prescrizioni d'uso proposte risultano essere molto dettagliate e restrittive e di forte impatto sulla pianificazione urbanistica di livello comunale.</u></b></p> <p>Il territorio viene normato paesaggisticamente sulla base dello zoning urbanistico del P.R.G. comunale. Questo contraddice anni di lavoro del Comitato Tecnico per la formazione del P.P.R. in cui si è convenuto che <b><u>il riconoscimento delle tipologie paesaggistiche sul territorio fosse effettuato sulla base di criteri specificatamente paesaggistici, non riferiti alla classificazione delle aree effettuata dal P.R.G.</u></b></p> <p>La disciplina proposta dalla Soprintendenza contrasta con il percorso metodologico intrapreso e condiviso anche con gli organi periferici del Ministero nell'ambito dell'attività di copianificazione svolta dal Comitato Tecnico per la formazione del P.P.R., finalizzato in particolare alla redazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici.</p>
--	---